

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3273

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(BERLUSCONI)

E DAL MINISTRO DELL'INTERNO

(MARONI)

Conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 2010, n. 29, recante interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione

Presentato il 6 marzo 2010

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il decreto-legge intende assicurare l'effettività dell'esercizio dei diritti di elettorato attivo e passivo costituzionalmente tutelati a garanzia dei fondamentali valori di coesione sociale, presupposto di un sereno e pieno svolgimento delle competizioni elettorali.

A tal fine reca l'interpretazione autentica di disposizioni relative al procedimento per le elezioni degli organi delle

Regioni a statuto ordinario, così da perseguire il *favor electionis* secondo i principi di cui agli articoli 1 e 48 della Costituzione.

In particolare, l'articolo 1 interpreta:

il primo comma dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, in relazione al rispetto dei termini orari per la presentazione delle liste;

il terzo comma dello stesso articolo 9 per la validità dell'autenticazione delle firme;

il quinto comma dell'articolo 10 della medesima legge n. 108 del 1968 sulla definitività delle decisioni di ammissione da parte dell'Ufficio centrale regionale e sul regime delle impugnazioni;

l'applicazione delle disposizioni interpretative anche alle operazioni relative alle prossime elezioni regionali.

L'articolo 2, limitatamente alle prossime consultazioni regionali, prevede che l'affissione del manifesto recante le liste e le candidature ammesse deve avvenire non oltre il sesto giorno antecedente la data delle votazioni.

L'articolo 3 reca le disposizioni sulla immediata entrata in vigore.

Trattandosi di norme interpretative non è stata redatta relazione tecnica in assenza di oneri.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 5 marzo 2010, n. 29, recante interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 5 marzo 2010, n. 29, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2010.

Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 17 febbraio 1968, n. 108;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di consentire il corretto svolgimento delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi delle Regioni a statuto ordinario fissate per il 28 e 29 marzo 2010 tramite interpretazione autentica degli articoli 9 e 10 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, assicurando il *favor electionis* secondo i principi di cui agli articoli 1 e 48 della Costituzione;

Ritenuto che tale interpretazione autentica è finalizzata a favorire la più ampia corrispondenza delle norme alla volontà del cittadino elettore, per rendere effettivo l'esercizio del diritto politico di elettorato attivo e passivo, nel rispetto costituzionalmente dovuto per il favore nei confronti della espressione della volontà popolare;

Ravvisata l'esigenza di assicurare l'esercizio dei diritti di elettorato attivo e passivo costituzionalmente tutelati a garanzia dei fondamentali valori di coesione sociale, presupposto di un sereno e pieno svolgimento delle competizioni elettorali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 marzo 2010;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

(Interpretazione autentica degli articoli 9 e 10 della legge 17 febbraio 1968, n. 108).

1. Il primo comma dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, si interpreta nel senso che il rispetto dei termini orari di

presentazione delle liste si considera assolto quando, entro gli stessi, i delegati incaricati della presentazione delle liste, muniti della prescritta documentazione, abbiano fatto ingresso nei locali del Tribunale. La presenza entro il termine di legge nei locali del Tribunale dei delegati può essere provata con ogni mezzo idoneo.

2. Il terzo comma dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, si interpreta nel senso che le firme si considerano valide anche se l'autenticazione non risulti corredata da tutti gli elementi richiesti dall'articolo 21, comma 2, ultima parte, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché tali dati siano comunque desumibili in modo univoco da altri elementi presenti nella documentazione prodotta. In particolare, la regolarità della autenticazione delle firme non è comunque inficiata dalla presenza di una irregolarità meramente formale quale la mancanza o la non leggibilità del timbro della autorità autenticante, dell'indicazione del luogo di autenticazione, nonché dell'indicazione della qualificazione dell'autorità autenticante, purché autorizzata.

3. Il quinto comma dell'articolo 10 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, si interpreta nel senso che le decisioni di ammissione di liste di candidati o di singoli candidati da parte dell'Ufficio centrale regionale sono definitive, non revocabili o modificabili dallo stesso Ufficio. Contro le decisioni di ammissione può essere proposto esclusivamente ricorso al Giudice amministrativo soltanto da chi vi abbia interesse. Contro le decisioni di eliminazione di liste di candidati oppure di singoli candidati è ammesso ricorso all'Ufficio centrale regionale, che può essere presentato, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, soltanto dai delegati della lista alla quale la decisione si riferisce. Avverso la decisione dell'Ufficio centrale regionale è ammesso immediatamente ricorso al Giudice amministrativo.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle operazioni e ad ogni altra attività relative alle elezioni regionali, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le medesime elezioni regionali i delegati che si siano trovati nelle condizioni di cui al comma 1 possono effettuare la presentazione delle liste dalle ore otto alle ore venti del primo giorno non festivo successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.

ARTICOLO 2.

(Norma di coordinamento del procedimento elettorale).

1. Limitatamente alle consultazioni per il rinnovo degli organi delle Regioni a statuto ordinario fissate per il 28 e 29 marzo 2010, l'affissione del manifesto recante le liste e le candidature ammesse deve avvenire, a cura dei sindaci, non oltre il sesto giorno antecedente la data della votazione.

ARTICOLO 3.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 marzo 2010.

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del*
Consiglio dei Ministri.
MARONI, *Ministro dell'interno.*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO.

PAGINA BIANCA

€ 1,00



16PDL0034730